

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Nome e cognome: Giuseppe Robbiani iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 05/03/2007, con numero A000108988.

Sede legale: P.zza Martiri di Belfiore 1, Cantù (CO), 22063, telefono: 031 701094, e-mail: robbiani.giuseppe@gmail.com, p.e.c.: giusepperobbianiagenzia@gmail.com, sito internet: <https://robbianigiuseppe.wixsite.com/agenzia>.

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto:

ITAS MUTUA SPA, cod. agenzia 2108 - P.zza delle Donne Lavoratrici 2, 38122 Trento

ALLIANZ NEXT SPA, cod. agenzia 2304 - P.zza Tre Torri 3, 20145 Milano

- ☐ Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.
- ☐ Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con ASSIBORGO SAS DI BONELLI MIRKO, intermediario iscritto nella sezione A del RUI, con n. 000011994 (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).
- ☐ Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con ITAS NETWORK, intermediario iscritto nella sezione A del RUI, con n. 000631466 (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- ☐ non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap").

"L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- ☐ commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione).

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale
ITAS – ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI	Autobus in servizio privato, autocarri per trasporto cose proprie, polizze a libro matricola	7.72
ITAS – ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI	Autovetture in servizio privato (esclusa locazione) da noleggio con conducente, motoveicoli e ciclomotori per trasporto di cose proprie, ciclomotori e motocarrozze ad uso privato (esclusi il noleggio, la locazione ed il trasporto di cose), macchine operatrici e carelli, motoscafi ed imbarcazioni fino a 50 ton. di stazza lorda, ad uso privato o adibiti alla navigazione diporto	9.25
ALLIANZ NEXT S.P.A.	Autovetture in servizio privato (esclusa la locazione) da noleggio del conducente, motoveicoli e ciclomotori per trasporto di cose proprie, ciclomotori e motocarrozze ad uso privato (esclusi il noleggio, la locazione ed il trasporto di cose), macchine operatrici e carelli, motoscafi ed imbarcazioni fino a 50 ton. di stazza lorda, ad uso privato o adibiti alla navigazione diporto	7.9
ALLIANZ NEXT S.P.A.	Autobus in servizio privato, autocarri per trasporto cose proprie, polizze a libro matricola	6.5

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L'intermediario deve comunicare al contraente o all'assicurato i contenuti e le modalità di attuazione di tale diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.